Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Mercoledì 16 Ottobre — Numero 246

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **445** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie II), sul secondo censimento della popolazione;

Visto l'articolo 150, n. 5, della legge comunale e provinciale (testo unico), approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Visto l'articolo 5 del Regolamento approvato con R. decreto 17 ottobre 1900, n. 351, sul quarto censimento della popolazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, d'accordo col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti, per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun Comune del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 settembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO
per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni Comune del Regno

CAPO I.
Formazione e contenuto del registro.

Art. 1.

In ogni Comune del Regno deve essere tenuto un registro della popolazione stabile, in conformità dei modelli annessi a questo Regolamento.

Art. 2.

Fanno parte della popolazione stabile tutti gli individui che hanno dimora abituale nel Comune, cioè passano in esso tutta o la maggior parte dell'anno, salvo le eccezioni specificate nel primo e secondo comma dell'articolo 12, nell'articolo 13, nel secondo comma dell'articolo 15 e nell'articolo 17.

Si ritiene che abbiano dimora abituale nel Comune, oltre coloro che ne fanno dichiarazione, anche coloro che vi abitano da un anno almeno, senza notevoli interruzioni.

Art. 3.

Il registro della popolazione si compone:

a) di fogli di casa (mod. *A*);

b) di fogli di famiglia (mod. *B*);

c) di schede individuali (mod. *C*).

Art. 4.

Si formerà un foglio di casa (mod. *A*) per ciascun fabbricato avente un proprio numero civico alla porta che dà adito agli appartamenti o quartieri situati nei diversi piani della casa.

Nei Comuni nei quali v'è l'uso di dare un numero civico anche alle botteghe, ai magazzini, laboratori, ecc., situati al pianterreno della casa, si noteranno questi numeri sul foglio corrispondente al numero della porta principale della casa, specificando l'uso a cui servono gli ambienti così numerati.

Se alla abitazione di una famiglia si accede da scale separate, con porte aventi numerazione propria e situate sulla medesima via o in vie laterali, si formerà per ognuno di questi numeri civici un foglio di casa col semplice richiamo al foglio corrispondente al numero della porta principale.

Art. 5.

In ogni foglio di casa s'indicherà anzitutto il cognome e nome del proprietario o dei proprietari della medesima e i numeri d'ordine coi quali sono contrassegnate, ai termini dell'articolo 7 del presente Regolamento, le famiglie che vi abitano o che venissero successivamente ad abitarvi.

Se una casa ha parecchie scale, ciascuna delle quali dà accesso ad appartamenti differenti, si contrassegneranno le singole scale con una lettera dell'alfabeto o in altro modo, e nel foglio corrispondente l'inscrizione dei numeri d'ordine delle famiglie dovrà farsi distintamente per ciascuna scala.

Nei Comuni che comprendono più frazioni, i fogli di casa saranno innanzitutto raggruppati per frazioni.

Per ogni frazione i fogli di casa si terranno disposti secondo l'ordine alfabetico delle vie e piazze e, per ciascuna via o piazza, secondo la numerazione civica dei fabbricati.

Art. 6.

Quando una casa venisse demolita o altrimenti distrutta, il foglio corrispondente sarà conservato nell'archivio comunale per un decennio.

Art. 7.

Si formerà un foglio per ciascuna famiglia (mod. *B*).

Per famiglia s'intende non solo ogni focolare domestico ossia la riunione abituale di più persone legate fra loro da vincoli di sangue, ma anche ogni persona che occupa un'abitazione a sè, e le convivenze di persone indicate nell'articolo 18. Fanno parte della famiglia i domestici che vi sono a stabile servizio e le altre persone che convivono abitualmente con essa.

Quando in uno stesso quartiere od appartamento coabitino insieme più famiglie, si faranno altrettanti fogli separati.

Il foglio di famiglia sarà intestato al capo di essa e vi si inscriveranno tutti coloro che appartengono alla famiglia, segnando, subito dopo il capo, i congiunti di esso, poi i domestici e le altre persone che convivono con lui.

Nel foglio di famiglia si indicheranno inoltre le mutazioni che questa subisce pel fatto di nascite, morti, matrimoni, immigrazioni, emigrazioni in altri Comuni del Regno o all'estero, o pel fatto di cambiamenti avvenuti fra le persone di servizio o le altre che convivevano stabilmente con la famiglia.

Quando avvenga cambiamento nella persona del capo di famiglia, si farà la corrispondente variazione nella intestazione del foglio.

Ogni foglio di famiglia è contrassegnato con un numero progressivo e la numerazione è unica per l'intiero Comune. I fogli sono ordinati, secondo questo numero, in scaffali con opportuni scompartimenti, portanti esternamente l'indicazione dei numeri estremi dei fogli che contengono.

Art. 8.

I fogli di famiglia che venissero eliminati ai termini dell'articolo 35, saranno conservati per dieci anni nell'archivio comunale, disposti alfabeticamente in apposito casellario.

Quando si debba inscrivere nel registro una nuova famiglia, al foglio corrispondente si darà un numero progressivo in continuazione dell'ultimo numero esistente, e non saranno adoperati i numeri anteriori rimasti scoperti per eliminazione dei fogli di famiglia a cui quei numeri si riferivano.

Si terrà però un elenco (mod. *D*), con numerazione ordinale progressiva, dei fogli via via eliminati per potere, sottraendo questi dal totale dei fogli formati, determinare in qualsiasi tempo quante siano effettivamente le famiglie esistenti nel Comune.

Art. 9.

Le schede individuali (mod. *C*) contengono il cognome, nome paternità, maternità e sesso della persona, la data e luogo di nascita, lo stato civile, cioè se è celibe o coniugata o vedova, col cognome e nome del coniuge e gli ulteriori cambiamenti nello stato civile, la professione o condizione. Vi si devono inoltre indicare il numero d'ordine progressivo col quale è contrassegnato il foglio della famiglia a cui la persona appartiene, le abitazioni successivamente occupate dalla persona nel Comune e, se essa è immigrata da altro Comune o dall'estero, il luogo di provenienza.

Le schede individuali devono essere disposte in ordine rigorosamente alfabetico dei cognomi per l'intero Comune, l'una dopo l'altra, in apposito casellario, in modo da servire anche come indice per rintracciare prontamente qualsiasi persona, ed assicurate in maniera da impedire che possano facilmente disperdersi.

Art. 10.

Le schede individuali che verranno eliminate a' termini dell'articolo 35, saranno conservate per dieci anni nell'archivio comunale in scompartimenti a sè ed in ordine alfabetico.

Art. 11.

È data facoltà ai Comuni di annotare nei fogli e nelle schede del registro quelle notizie che interessino qualche pubblico servizio e possano essere ricavate da elementi già esistenti nell'Ufficio comunale.

I Comuni possono pure richiedere ai privati altre indicazioni, purchè non alterino l'ordinamento stabilito dal presente Regolamento. Per queste richieste complementari non sono applicabili le disposizioni degli articoli 41 e 42.

Art. 12.

I bambini collocati a balia da privati sono inscritti nel registro del Comune ove dimorano le famiglie dei bambini stessi.

Gli esposti collocati a balia da un ospizio sono, a cura di esso, inscritti nel registro del Comune in cui l'ospizio ha sede e nel foglio di famiglia di questo, fino a che viene corrisposto un salario alla balia.

Posteriormente, se l'esposto rimane presso la famiglia nella quale era stato collocato, questa lo farà inscrivere nel proprio

foglio; al contrario, se l'esposto viene riconsegnato all'ospizio rimarrà inscritto nel foglio dell'istituto, sino a che non raggiunga la maggiore età e formi famiglia a sé o sino a che non sia riconosciuto, adottato o affidato a qualche famiglia, nel qual caso va a formare parte della famiglia che lo riconosce, adotta o riceve.

Art. 13.

Gli studenti negli istituti d'istruzione pubblica e privata di qualsiasi grado, i convittori, i seminaristi e in generale tutti i figli di famiglia temporaneamente assenti dalle proprie case per motivi d'istruzione, sono iscritti nel registro del Comune dove dimorano le proprie famiglie.

Art. 14.

Gl'impiegati di Amministrazioni pubbliche e private sono iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune dove è la sede ordinaria del loro Ufficio, ancorchè per l'esercizio delle loro funzioni ne siano assenti per una parte dell'anno.

Art. 15.

Gli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata, qualunque sia il loro stato civile, ed i militari di truppa, sia di terra sia di mare, che convivono con la famiglia propria, sono inscritti nel registro della popolazione stabile del Comune dove ha sede il Corpo o l'Ufficio a cui sono addetti.

Tutti gli altri militari di truppa, sotto le armi, non devono essere inscritti nominativamente nel registro della popolazione stabile del Comune dove si trovano per ragione di servizio, ma in quello del Comune dove dimora la loro famiglia e, se non hanno famiglia, in quello del Comune nelle cui liste di leva sono inscritti. Si tiene nota soltanto della guarnigione complessiva nel modo indicato nell'articolo 29.

Art. 16.

Le guardie doganali, forestali, carcerarie, e di città (già di pubblica sicurezza) sono iscritte nel registro del Comune nel quale si trova la loro caserma.

Art. 17.

Gl'infermi in ospedali pubblici e privati, i mentecatti e in generale i ricoverati temporaneamente in stabilimenti di beneficenza a scopo di cura, i detenuti non definitivamente condannati ed i condannati a pena detentiva non perpetua, quando non appartengano al Comune dove sono ricoverati o detenuti, sono segnati nel registro della popolazione stabile del Comune dove risiede la propria famiglia e, se non hanno famiglia, in quello del Comune della precedente loro dimora.

Art. 18.

I minorenni ricoverati in orfanotrofi, o in istituti per ciechi o per sordo-muti, le persone ricoverate in stabilimenti di beneficenza che accolgono i beneficati per tutta la vita, e i condannati a pena detentiva perpetua fanno parte della popolazione stabile del Comune dove si trova l'istituto di beneficenza o la casa di pena e s'inscrivono nel foglio di famiglia degli stabilimenti suddetti.

CAPO II.

Registrazione dei movimenti della popolazione.

Art. 19.

Il registro deve tener nota delle mutazioni che avvengono nella popolazione stabile di ciascun Comune, per nascite, matrimoni, morti, formazione, riunione, scioglimento ed estinzione di famiglie, cambiamenti di abitazione e trasferimenti in altro Comune od all'estero.

Art. 20.

Per le mutazioni derivanti da nascite, matrimoni e morti, l'Ufficio ricava le notizie dai registri dello stato civile.

Nei Comuni dove i registri dello stato civile e quello della popolazione sono affidati ad un medesimo impiegato, questi deve, entro ventiquattr'ore, eseguire nel registro della popolazione i cambiamenti che derivano dagli atti di stato civile da lui registrati.

Nei Comuni dove i registri dello stato civile e quello della popolazione sono affidati a persone diverse, l'impiegato che attende allo stato civile deve comunicare, entro ventiquattr'ore, i cambiamenti derivanti dagli atti da lui registrati a quello che tiene il registro della popolazione, il quale eseguirà immediatamente le corrispondenti annotazioni.

Nel fare le annotazioni dipendenti dagli atti di stato civile, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di popolazione riscontrerà se le notizie personali e dell'abitazione indicate nella dichiarazione di nascita, matrimonio o morte, sono le medesime di quelle segnate nel registro stesso, ed in caso diverso, compiute le debite indagini, eseguirà le correzioni necessarie, rilevando le eventuali contravvenzioni al presente Regolamento nei modi indicati nel primo comma dell'articolo 32 o nel secondo comma dell'articolo 42, a seconda dei casi.

Art. 21.

Ogni capo-famiglia deve notificare, entro trenta giorni, all'Ufficio comunale, i cambiamenti che avvengono nel numero dei componenti la famiglia, quando non derivino immediatamente da atti dello stato civile, cioè deve indicare il cognome e nome e le altre qualifiche delle persone che vengono a coabitare stabilmente con essa e di quelle che ne escono.

Se in una famiglia venga a cambiarsi il capo, i nuovo capo di essa deve denunciare, nel termine suindicato, questa sua qualità all'Ufficio comunale.

Tali notificazioni possono essere fatte personalmente dal capo famiglia o a mezzo di persona da lui incaricata, od anche per lettera raccomandata, che può accompagnarsi con ricevuta di ritorno.

Art. 22.

Indipendentemente dalle notificazioni previste nell'articolo precedente, tutti coloro che per qualsiasi titolo diano alloggio a persone non conviventi abitualmente con essi, devono dichiarare all'Ufficio comunale il cognome e nome, la professione e la provenienza delle medesime quando dimorino presso di loro da due mesi almeno.

Queste denuncie dovranno essere fatte entro quindici giorni dal compimento dei due mesi.

Ricevute le denuncie, l'Ufficio comunale farà le ricerche che occorrano per accertare se si tratti di persone che debbono essere inscritte nel registro della popolazione stabile e in questo caso provvederà alla loro inscrizione secondo le norme del presente Regolamento; in ogni altro caso compilerà per ciascuna persona una scheda provvisoria diversa per forma o per colore dalle schede della popolazione stabile.

Art. 23.

Chiunque trasferisce la propria dimora abituale da uno ad altro Comune del Regno od emigri all'estero con intenzione di fissarvi la propria dimora a tempo indeterminato, deve, prima della partenza, farne la dichiarazione all'Ufficio del Comune dove è inscritto, e nel primo caso, anche all'Ufficio del Comune nel quale va a stabilirsi, entro un mese dal giorno in cui vi si è trasferito. Sono soggetti a quest'obbligo anche le persone considerate negli articoli 14, 15, primo comma, e 16.

Se trattasi di persone sottoposte alla patria potestà o a tutela o a curatela, la dichiarazione è fatta da chi ne ha la patria potestà, la tutela o la curatela.

Qualora sia un'intera famiglia che lascia il Comune, le dichiarazioni son fatte dal capo di essa, o da persona da lui incaricata,

per sè e per tutti gli individui che la compongono, compresi i domestici e le altre persone che conduce seco.

Tali dichiarazioni potranno farsi nei modi indicati nell' ultimo comma dell'articolo 21.

Art. 24.

Ogni qualvolta siano stati inscritti nel registro individui che dimoravano prima in altro Comune del Regno, l'Ufficio comunale ne darà avviso entro quindici giorni al Comune della dimora anteriore, il quale dovrà fornire, occorrendo, tutte le notizie e i documenti che gli fossero richiesti per eseguire le regolari inscrizioni nel registro.

Art. 25.

I cittadini emigrati all'estero, quando rientrino nel Regno, devono, entro un mese dall'arrivo, darne avviso al sindaco del Comune nel quale vengono a stabilirsi. Se questo è diverso da quello nel registro del quale erano inscritti prima di emigrare, il sindaco che ha ricevuto la dichiarazione ne darà, entro un mese, comunicazione a quello del Comune da cui era partito l'emigrante.

Gli stranieri che dall'estero vengono a stabilirsi in un Comune del Regno, devono farsi inscrivere nel registro di popolazione del Comune stesso, presentando il passaporto, o qualche altro documento degno di fede, che comprovi la loro identità.

Qualora lo straniero conduca seco la famiglia, dovrà presentare atti autentici che dimostrino la composizione di essa.

Art. 26.

Coloro che come proprietari o per qualsiasi altro titolo hanno l'amministrazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, devono notificare all'Ufficio comunale tutti i cambiamenti di locatari.

Tali denuncie devono essere fatte, per le famiglie che escono, nel termine di otto giorni dall'uscita, e per le famiglie che entrano, negli otto giorni dall'ingresso nella casa. I proprietari o amministratori suddetti indicheranno il cognome e nome del capo-famiglia che esce e il cognome e nome del capo-famiglia che entra nella casa, aggiungendo, possibilmente per quest'ultimo, anche la indicazione della casa dove abitava precedentemente o il Comune da cui proviene, se si tratta di un immigrato.

Art. 27.

Chi desidera la ricevuta di una dichiarazione, notificazione o altro atto presentato all'Ufficio comunale in osservanza del presente Regolamento, deve produrlo in doppio esemplare, uno dei quali gli deve essere restituito col bollo d'Ufficio e colla firma dell'impiegato incaricato di riceverlo.

Art. 28.

I capi di Amministrazioni pubbliche, civili e militari, notificheranno all'Ufficio comunale i traslochi del rispettivo personale, cioè il cognome e nome e l'indirizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano e il luogo di destinazione di quelli che lasciano il Comune, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Uguale notificazione dovranno fare i comandanti di corpo per le persone indicate nell'articolo 15, primo comma.

Art. 29.

Quando in un Comune abbiano stanza forze militari sia di terra sia di mare, chi ne ha il comando locale notificherà ogni anno, nella prima quindicina di gennaio, all'Ufficio comunale, lo stato numerico, al 31 dicembre, delle forze che sono alla sua dipendenza, distinguendo gli ufficiali dagli uomini di truppa.

Quando nel Comune vi sia un riparto di guardie doganali, o carcerarie, o forestali o di pubblica sicurezza, chi ne ha il comando farà analoga notificazione per i suoi dipendenti.

Art. 30.

Quando l'Ufficio comunale non abbia tutti i dati necessari per fare le annotazioni prescritte dal presente Regolamento, inviterà il capo-famiglia a presentarsi ed a fornire gli schiarimenti che potessero occorrere, per sè, per gli individui che compongono la famiglia, per i domestici e per gli estranei che coabitano con essa.

Uguale invito potrà rivolgere alle persone indicate negli articoli 22 e 26.

L'Ufficio comunale potrà fare attingere presso gli Uffici del Registro e le Agenzie delle imposte dirette, le informazioni occorrenti per accertare quali siano i proprietari dei singoli fabbricati.

Art. 31.

Quando un Comune, per la tenuta del registro di popolazione, abbia bisogno di notizie riguardanti i membri del Corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera o le loro famiglie, si rivolgerà al prefetto della provincia, il quale o ne farà domanda diretta, se trattasi di funzionari consolari, o ne riferirà al Ministro degli Affari Esteri, se trattasi di funzionari diplomatici. I cittadini che dimorano presso i detti membri del Corpo diplomatico o consolare sono soggetti alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 32.

L'Ufficio comunale, prima di rilasciare certificati di qualunque natura nell'interesse di privati richiesti in adempimento di leggi o di Regolamenti generali o locali, verificherà se il richiedente sia inscritto nel registro di popolazione e se tutte le indicazioni del medesimo corrispondano alla situazione attuale. Ove risulti che il richiedente abbia contravvenuto alle disposizioni del presente Regolamento, sarà steso immediatamente apposito processo verbale della contravvenzione.

L'Ufficio comunale procederà poi alle rettificazioni che occorressero.

Art. 33.

Qualora all' Ufficio comunale risulti che una persona abbia dimora nel Comune da almeno un anno e non sia ancora inscritta nel registro di popolazione, esso provvederà per la sua inscrizione d'ufficio.

Quando dalle notificazioni ricevute si rilevi che all'uscita di una persona o di una famiglia da un'abitazione non corrisponde l'ingresso della medesima in altra abitazione dello stesso Comune e manca la dichiarazione di emigrazione in altro Comune od all'estero, l'Ufficio comunale farà assumere informazioni presso il vicinato per accertare se trovisi tuttora nel Comune e dove, o se siasi trasferita in altro Comune o all'estero.

Il soggiorno che taluno faccia durante una parte dell'anno fuori del Comune di sua abituale dimora, non è motivo sufficiente per ritenere che egli abbia trasferita altrove questa dimora.

Art. 34.

L'Ufficio comunale introdurrà nel registro di popolazione le variazioni delle quali avrà avuto notizia sia dai capi-famiglia, dai proprietari di case, dai capi di Amministrazioni pubbliche, civili e militari, dai comandanti di Corpo, o da altri Comuni, sia per mezzo delle indagini accennate negli articoli 20, 22, 30, 31, 32 e 33.

Art. 35.

Nessuna persona inscritta nel registro di popolazione di un Comune, può esserne radiata se non per morte, per trasferimento in altro Comune del Regno, o per emigrazione permanente all' estero, risultante da dichiarazione dell' emigrante o da notorietà.

Quando una persona abbia cessato di far parte della popolazione stabile del Comune, per uno dei motivi testè indicati, la corrispondente scheda individuale sarà eliminata dal registro, segnando sulla medesima, nel caso di decesso, la data e la causa della morte, e, negli altri casi, la data in cui la persona ha lasciato il Comune, ed il Comune del Regno o lo Stato dove è andata a stabilirsi.

Parimenti quando una famiglia abbia cessato di far parte della popolazione stabile del Comune per morte o trasferimento in altro Comune del Regno od emigrazione permanente all'estero di tutti i membri che la componevano, ovvero questi siano passati a convivere con altre famiglie o ne abbiano costituite delle nuove nel Comune stesso, il foglio corrispondente dovrà essere eliminato dalla serie, segnando sul medesimo la causa che ha determinato l'eliminazione.

Art. 36.

Ferma la disposizione dell'articolo 20 sulla registrazione delle mutazioni dipendenti da atti dello stato civile, la registrazione di tutte le altre mutazioni riguardanti la popolazione del Comune sarà fatta, nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 20,000 abitanti, almeno ogni settimana, ed in quelli di popolazione non eccedente i 20,000 abitanti, almeno ogni mese.

Art. 37.

L'Ufficio comunale terrà un registro conforme al modello *E*, nel quale sarà riassunto periodicamente il movimento avvenuto nella popolazione stabile del Comune per fatto delle nascite, delle morti, delle immigrazioni da altri Comuni del Regno e dall'estero e delle emigrazioni per altri Comuni del Regno o per l'estero.

Oltre ai dati riguardanti la popolazione stabile, si indicherà in questo registro anche il numero delle persone inscritte soltanto provvisoriamente ai termini dell'articolo 22.

Il detto riassunto sarà fatto al termine di ogni settimana nei Comuni che hanno più di 20,000 abitanti ed al termine di ogni mese in quelli che hanno una popolazione minore, dopochè siano state eseguite tutte le registrazioni indicate nell'articolo 36.

Art. 38.

Ogni anno, entro il mese di febbraio, sarà inviato dal sindaco, per mezzo della Prefettura, alla Direzione generale della statistica, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, un prospetto nel quale verrà riepilogato il movimento della popolazione stabile nell'anno immediatamente precedente e indicata la situazione numerica della medesima alla mezzanotte del 31 dicembre.

Questa situazione si determinerà aggiungendo alla popolazione stabile, quale risultava alla fine dell'anno avanti, i nati da genitori aventi dimora abituale, quando anche la nascita sia avvenuta fuori del Comune, e gl'immigrati che vennero a stabilirsi nel Comune e sottraendone coloro che trasferirono altrove la propria dimora abituale ed i defunti appartenenti alla popolazione stabile, ancorchè la morte sia avvenuta in altro Comune.

Alla detta situazione si farà seguire l'indicazione del numero delle persone che alla stessa data erano inscritte nel registro della popolazione soltanto provvisoriamente e quello delle truppe, sia di terra sia di mare, stanziate nel Comune secondo lo stato trasmesso all'Ufficio comunale, giusta l'articolo 29.

Capo III.

Vigilanza e sanzioni penali.

Art. 39.

Il sindaco, a' termini dell'articolo 150, n. 5, della legge comunale e provinciale, cura la formazione e la regolare tenuta del registro di popolazione, e nei primi quindici giorni di ogni anno procede alla revisione del medesimo allo scopo di accertare:

a) se il registro sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte;

b) se i fogli e le schede che lo compongono si trovino al debito posto;

c) se le scritturazioni siano fatte con caratteri intelligibili;

d) se le annotazioni siano esatte ed eseguite nei termini e modi stabiliti.

Trovando qualche irregolarità, il sindaco dà, senza indugio, le disposizioni necessarie affinchè sia riparato agli errori od alle omissioni e ne sia evitata la rinnovazione.

Art. 40.

I prefetti, tanto direttamente, quanto per mezzo dei sottoprefetti, invigilano a che i registri di popolazione siano regolarmente istituiti dove mancano e tenuti al corrente e completati dove già esistono.

Art. 41.

Chi omette di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal presente Regolamento, chi invitato non si presenta all'Ufficio comunale, chi rifiuta di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro, incorre, a tenore dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297, serie 2ª, in un'ammenda da L. 2 a L. 30.

Per le persone indicate all'articolo 26, l'ammenda non sarà mai minore di L. 10.

Nel caso di recidiva, l'ammenda sarà sempre applicata in misura superiore ai minimi suindicati.

Art. 42.

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono di azione pubblica.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 32, per l'accertamento delle contravvenzioni medesime basterà, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento innanzi al sindaco, degli impiegati od agenti del Comune.

Il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè per invitarli a fare oblazione nell'interesse pubblico. La misura dell'oblazione verrà fissata dal sindaco entro i limiti rispettivamente indicati per i varî casi nell'articolo precedente e il pagamento immediato di essa, contro ricevuta, avrà l'effetto di escludere il procedimento penale.

Rifiutandosi il contravventore al pagamento immediato, il sindaco ne farà processo verbale e lo trasmetterà entro ventiquattro ore al pretore, il quale dovrà iniziare, senza indugio, il procedimento penale.

Capo IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 43.

In tutti gli atti e le pratiche imposte dal presente Regolamento, l'Ufficio comunale deve prestarsi gratuitamente, senza esigere tasse o diritti di qualsiasi specie. Le notificazioni, dichiarazioni, certificati, ricevute ed altri documenti richiesti per la esecuzione del presente Regolamento, sono considerati quali atti richiesti da ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, epperò a' termini dell'articolo 27, n. 4, della legge 4 luglio 1897, n. 414, non sono soggetti al bollo.

Art. 44.

Ai Comuni che abbiano già un registro di popolazione stabile, ordinato secondo il Regolamento del 1873, è dato tempo fino al 31 dicembre 1905 per uniformarsi in ogni parte alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 45.

Sono abrogati il R. decreto 28 gennaio 1872, n. 666, serie II, il Regolamento approvato con R. decreto 4 aprile 1873, ed ogni altra disposizione contraria al presente Regolamento.

MODELLO A.

FOGLIO DI CASA

Comune di . . . . *Circondario di* . . . . .

Frazione di . . . .

Via (*Piazza o Casale*) . . . *N° civico.* . . . .

Cognome e nome del proprietario del fabbricato . . . . . .

Elenco dei numeri d'ordine dei Fogli di famiglia

Avvertenza. — Quando la casa abbia parecchie scale ciascuna delle quali dia accesso ad appartamenti differenti, nella prima facciata si inscriveranno i numeri d'ordine dei fogli delle famiglie che occupano gli appartamenti ai quali si accede per la scala *A*, o 1ª, o destra, ecc.; nella seconda facciata quelli della scala *B*, o 2ª, o sinistra, e così di seguito. Quando una delle facciate sia già interamente riempita, si inseriranno nel presente foglio uno o più intercalari tracciati nello stesso modo, ripetendo, in testa ad ogni facciata dell'intercalare, la indicazione della corrispondente scala.

NUMERI D'ORDINE
dei Fogli di famiglia distribuiti secondo i

Piani *						

Prima d'iscrivere i numeri d'ordine dei Fogli di famiglia, si segneranno nelle singole caselle del prospetto tutti i piani abitabili nei quali è divisa le casa, procedendo ordinatamente dal piano sotterraneo o dal terreno fino alle soffitte. Quando il numero dei piani sia tale che non vi sia spazio sufficiente per comprenderli tutti nella stessa facciata, si supplirà con l'aggiunta di appositi intercalari.

MODELLO B. Numero d'ordine progressivo ____

FOGLIO DI FAMIGLIA

intestato a ______________ (Vedi art. 21, secondo comma)

SITUAZIONE *nel giorno* _____ *del mese di* _______ *anno* _____

N. d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	RELAZIONE DI PARENTELA o di convivenza col capo di famiglia
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Cambiamenti di abitazione nell'interno del Comune.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE della via, piazza o casale	N. civico	Piano	DATA del giorno in cui fu occupata l'abitazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Il foglio di famiglia fu eliminato addì ______________

a) *per morte di tutti i membri della famiglia.*

b) *per emigrazione della famiglia nel Comune di* __________ *Provincia di* __________ *o all'estero: Stato* __________

c) *per completa dissoluzione della famiglia, i membri della quale passarono a convivere con altre famiglie, i cui fogli sono intestati a* ________ *dimorante in via* ________ *n.* ___ *e a* ________ *dimorante in via* ________ *n.* ___ *e portano i numeri progressivi* _____; *ovvero ne costituirono delle nuove, i cui fogli sono intestati a* ________ *dimorante in via* ________ *n.* ___ *e a* ________ *dimorante in via* ________ *n.* ___ *ed hanno ricevuto i numeri progressivi* _____.

(retro del Modello B).

Variazioni avvenute nella famiglia dopo la formazione del foglio.

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	AUMENTI CAUSATI				DIMINUZIONI CAUSATE			
	da nascite (data)	da persone venute a convivere nella famiglia e provenienti			da morti (data)	da persone che hanno cessato di convivere colla famiglia perchè		
		da altra famiglia dello stesso Comune (data)	da famiglia dimorante in altro Comune del Regno (data)	dall'estero (data)		passate in altra famiglia dello stesso Comune (data)	trasferitesi in altro Comune del Regno (data)	trasferitesi all'estero (data)

Modello C.

SCHEDA INDIVIDUALE

Numero d' ordine del Foglio di famiglia in cui l'individuo è segnato __________

Cognome e nome; paternità e maternità __________

Sesso __________

Nato nell'anno _____ *mese* __________

Luogo di nascita: Comune _____ *Provincia* _____

(pei nati all'estero) Stato __________

Celibe (o nubile) __________

Coniugato con _____ *addì* _____

Vedovo di _____ *addì* _____

Passato a nuove nozze con _____ *addì* _____

Professione e condizione __________

Inscritto nel registro addì _____*; proveniente dal Comune di* _____ *Provincia* _____ *o dall'estero: Stato* _____

Eliminato dal registro addì __________

a) *per emigrazione nel Comune di* __________

Provincia di _____ *o all'estero, nello Stato* _____

b) *per morte causata da* __________

Abitazioni successivamente occupate nel Comune.

NUMERO d'ordine	VIA, PIAZZA o CASALE	NUMERO civico
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Avvertenza. — **Ai termini dell'art. 11 del Regolamento è fatta facoltà ai Comuni di richiedere in questa scheda individuale altre notizie, come ad esempio: la** ***cittadinanza;*** **la** ***data*** **e l'*****esito*** **della** ***vaccinazione*** **e della** ***rivaccinazione;*** **la** ***data*** **del** ***proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare;*** **l'*****esito della leva;*** **l'*****inscrizione nelle liste elettorali politiche ed amministrative*** **e simili.**

MODELLO D.

Elenco numerico dei fogli di famiglia eliminati.

Numero progressivo di inscrizione nel presente elenco	Numeri d'ordine dei singoli fogli	Numero progressivo di inscrizione nel presente elenco	Numeri d'ordine dei singoli fogli	Numero progressivo di inscrizione nel presente elenco	Numeri d'ordine dei singoli fogli	Numero progressivo di inscrizione nel presente elenco	Numeri d'ordine dei singoli fogli	Numero progressivo di inscrizione nel presente elenco	Numeri d'ordine dei singoli fogli

MODELLO E.

Movimento della popolazione nel Comune.

PERIODI DI TEMPO (1)	NATI (esclusi i nati morti) appartenenti alla popolazione stabile			MORTI appartenenti alla popolazione stabile			ISCRITTI nel registro della popolazione stabile perchè immigrati		CANCELLATI dal registro della popolazione stabile perchè emigrati		PERSONE per le quali è stata fatta una scheda provvisoria (art. 22 del Regolamento)
	nel territorio del Comune	fuori del Comune (trascritti)	Totale	nel territorio del Comune	fuori del Comune (trascritti)	Totale	da altro Comune del Regno	dal-l'estero	in altro Comune del Regno	al-l'estero	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											
Dal ____ *al* ____											

(1) Periodi settimanali per i Comuni di oltre 20,000 abitanti; periodi mensili per quelli che hanno una popolazione minore.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Numero CCXCV (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le tabelle organiche *C* e *D* per il personale dei Licei e Ginnasi, approvate con la legge 12 luglio 1900, n. 259;

Veduto il Nostro decreto 7 luglio 1901, col quale cessa di essere governativo il Ginnasio di Cerignola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TABELLA C.

—

Posti in diminuzione.

1 Incaricato della direzione di Ginnasi	L.	500
2 Reggenti del corso superiore ginnasiale a L. 2000	»	4000
3 Reggenti del corso inferiore ginnasiale a L. 1800	»	5400
1 Incaricato per la matematica con la rimunerazione di annue L. 1200	»	1200
1 Incaricato per la lingua francese a L. 1500 . . .	»	1500

TABELLA D.

—

Posti in diminuzione.

1 Bidello di Liceo o Ginnasio	L.	800
1 Inserviente di Liceo o Ginnasio (con alloggio)	»	700

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero CCXCVII (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie, ed il Regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il R. decreto del 23 novembre 1899, n. CCCLV, che stabilisce nel numero di tre le sezioni elettorali operaie del Collegio di probi-viri per le industrie meccaniche e della fabbricazione dei mobili in ferro, con sede in Bologna;

Considerando che il numero degli elettori operai del Collegio stesso per la revisione annua delle liste elettorali è ora di mille trecento novantuno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Sezioni elettorali per gli operai del Collegio di probi-viri istituito in Bologna per le industrie meccaniche e della fabbricazione dei mobili in ferro, stabilite nel numero di tre col R. decreto del 23 novembre 1899, n. CCCLV, sono aumentate di una, e portate a quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCXCIV (Dato a Racconigi, il 24 agosto 1901), col quale il Monte frumentario di San Felice sul Panaro (Modena) viene trasformato in Cassa di prestanze agrarie e ne è approvato lo Statuto organico in data 26 luglio 1901, composto di dodici articoli.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 7 settembre 1901:

Petrachich Edoardo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, a sua istanza, a decorrere dal 1° ottobre 1901.

Con RR. decreti del 28 settembre 1901:

Berardi comm. Giuliano — Bernabò-Silorata comm. Aristide, ispettori generali, collocati a riposo, a loro istanza, per avanzata età e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° novembre 1901.

Doria cav. uff. Alessandro, direttore di circolo al Ministero, nominato ispettore generale (L. 7000), a decorrere dal 1° novembre 1901.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 12 settembre 1901:

Aprosio cav. Francesco, maggiore generale comandante del genio a Napoli, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 16 ottobre 1901.

Con R. decreto del 21 settembre 1901:

Gabba cav. Alberto, tenente generale ispettore delle costruzioni del genio, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 1° novembre 1901.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 4 ottobre 1901:

Italia Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di un anno, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 settembre 1901:

Brancato cav. Giorgio, maggiore 76 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 ottobre 1901.

Con RR. decreti del 21 settembre 1901:

Monti Baldassare, capitano 9 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Sozzani Siro, id. 36 fanteria, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Ghilliani Luigi, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Lisciarelli Alessandro, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Con RR. decreti del 23 settembre 1901:

Pinelli Aroldo, capitano 10 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Casale Ugo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 28 settembre 1901:

Capialbi Massimo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 10 settembre 1901:

Ruschi cav. Lorenzo, colonnello comandante scuola di cavalleria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 1° ottobre 1901.

Con R. decreto del 16 settembre 1901:

Sartirana cav. Galeazzo, colonnello comandante reggimento lancieri Vittorio Emanuele II, esonerato dal comando anzidetto e nominato comandante scuola di cavalleria.

Con RR. decreti del 21 settembre 1901:

Pallavicino cav. Gian Carlo, tenente colonnello reggimento lancieri di Firenze, nominato comandante il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II, cogli assegni del proprio grado, dal 1° ottobre 1901.

De Dominicis cav. Vincenzo, maggiore id. cavalleggeri di Padova, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di cavalleria.

Con R. decreto del 23 settembre 1901:

Neiwit Augusto, tenente scuola di cavalleria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 10 settembre 1901:

De Fabii-Pezzani cav. Edoardo, colonnello in disponibilità, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 settembre 1901.

Con R. decreto del 21 settembre 1901:

Barillari Giuseppe, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con RR. decreti del 23 settembre 1901:

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Paliacciù Di Suni Giuseppe, tenente 11 artiglieria: Paliacio Di Suni Giuseppe.

Bertini Francesco, sottotenente allievo scuola applicazione artiglieria e genio: Bertino Francesco.

Arma del genio.

Con R. decreto del 23 settembre 1901:

Balma Adolfo, sergente 5 genio, allievo del corso speciale presso la scuola militare, nominato sottotenente nell'arma del genio con riserva d'anzianità.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 10 settembre 1901:

Garelli cav. Anselmo, maggiore distretto Verona, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 ottobre 1901.

Con RR. decreti del 23 settembre 1901:

I seguenti ufficiali sono trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti:

Sibilia cav. Luigi, maggiore — Danè cav. Giovanni, id. — Lucio cav. Giovanni, id. — Leoni Valerio, capitano — Savini Antonio, id. — Mayer Giuseppe, id.

Con R. decreto del 28 settembre 1901:

Petrilli cav. Giulio, tenente colonnello comandante distretto Nola, collocato in aspettiva per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo sanitario militare.

Con RR. decreti del 16 settembre 1901:

Manescalchi cav. Ludovico, colonnello medico direttore sanità II corpo armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° ottobre 1901.

Bayon Edmondo, sottotenente medico di complemento, nominato sottotenente medico in servizio attivo permanente con riserva d'anzianità.

Con R. decreto del 23 settembre 1901:

Zannoni Tiberio, sottotenente medico in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto con lo stesso grado e con anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 10 settembre 1901:

Parisi Pasquale, tenente contabile, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° ottobre 1901.

Con RR. decreti del 16 settembre 1901:

Archibugi Vincenzo, capitano contabile — Borrini Guglielmo, id., collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 ottobre 1901.

Marchesini Vincenzo, sottotenente contabile, rettificato il nome in: Marchesini Gino.

Con R. decreto del 23 settembre 1901:

Denina Filippo, tenente contabile, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° ottobre 1901.

Con R. decreto del 28 settembre 1901:

Berio cav. Giovanni, maggiore contabile, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

I seguenti sottufficiali, allievi del corso speciale presso la scuola militare, sono nominati sottotenenti nel corpo contabile militare:

Ciotti Ovidio, sergente — Sgambati Ludovico, id.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 12 settembre 1901:

Martelli Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Ragionieri geometri del genio.

Con RR. decreti del 21 agosto 1901:

Del Monaco cav. Vincenzo, ragioniere geometra principale di 1ª classe, promosso ragioniere geometra capo di 2ª classe.

Fortini Emilio, aiutante ragioniere geometra, promosso ragioniere geometra di 2ª classe.
Scaramuzza Silvio, nominato aiutante ragioniere geometra.

Con decreti Ministeriali del 21 agosto 1901:
Racchi Luigi, ragioniere geometra principale di 2ª classe — Rossi Vincenzo, id. id. 2ª id., promossi ragionieri geometri principali di 1ª classe.
Merlani Tito, id. id. 3ª id. — Bartolini Domenico, id. id. 3ª id., id. id. id. di 2ª id.
Orioli Silvio, ragioniere geometra di 2ª id. — Cavazzini Armando, id. id. 2ª id., id. ragionieri geometri di 1ª id.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 21 settembre 1901:
Crudo Ettore, capotecnico di 1ª classe, accettata la dimissione dall'impiego.

Con RR. decreti del 28 settembre 1901:
Galbardi cav. Santo, capotecnico principale di 2ª classe, promosso capotecnico principale di 1ª classe.
Sanges Vincenzo, capotecnico di 1ª id., id. id. id. di 3ª id.

Con decreti Ministeriali del 28 settembre 1901:
Marenco Pietro, capotecnico principale di 3ª classe — Vassetti Raffaele id. id. 3ª id., promossi capitecnici principali di 2ª id.
Chiorino Giuseppe, capotecnico di 2ª id. — Lomoro Domenico, id. 2ª id., id. capitecnici di 1ª id.
Cavallo Carlo, id. 3ª id. — Bertolotti Matteo, id. 3ª id., id. id. di 2ª id.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 23 settembre 1901:
Cremascoli cav. Angelo, tenente colonnello personale permanente dei distretti, comandante distretto Aquila, ricollocato in posizione ausiliaria, dal 16 ottobre 1901.

Ufficiali di complemento.

Con RR. decreti del 21 settembre 1901:
Nicoletti Luigi, tenente 8ª brigata artiglieria fortezza, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, ed è inscritto col suo grado nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a sua domanda, continuando a rimanere effettivo alla brigata anzidetta.
Tarchiani Vittorio, sottotenente 19 artiglieria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età.
De Rosa Alfredo, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento fanteria.

Con RR. decreti del 23 settembre 1901:
Belloni Mario, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento bersaglieri con R. decreto 10 gennaio 1901 — Ferraresi Vincenzo, id. id. id. id. id. con R. decreto 13 giugno 1901, revocate le nomine anzidette.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 21 settembre 1901:
Dovati Augusto, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 settembre 1901:
Nanni Bindo, militare di truppa, nominato sottotenente contabile nella milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 21 settembre 1901:
Sacchi cav. Pietro, colonnello personale fortezze, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con RR. decreti del 23 settembre 1901:
Majneri nob. Annibale, maggiore generale — Morandi cav. Francesco, maggiore contabile — Paita cav. Pietro, capitano contabile — Maregazzi cav. Giuseppe, id. — Cane Giuseppe, tenente contabile, cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel Comune di Montepagano, in provincia di Teramo, venne, con decreto del 12 ottobre corr., esteso al detto Comune il divieto d'esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il sig. Virano Battista fu Tommaso ha denunziato lo smarrimento della ricevuta N. 2931, statagli rilasciata il 23 luglio u. s. dalla Banca d'Italia (Succursale di Torino), all'atto del deposito, pel cambio, di tre cartelle del Consolidato 5 % sprovviste di cedole, per l'annua rendita complessiva di L. 250.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, a' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si consegneranno i nuovi titoli al detto sig. Virano Battista, senza ritiro della detta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 ottobre 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Avviso.

Si notifica che nel giorno di lunedì 4 novembre p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione Generale del Debito Pubblico, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 36ª estrazione a sorte annuale delle obbligazioni al portatore della già Compagnia Generale dei Canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour) il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'articolo 3 della Convenzione 24 dicembre 1872, approvata con la legge 16 giugno 1874, n. 2002, serie 2ª.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3570, rimborsabili dal 1° gennaio 1902.

In seguito saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, il 14 ottobre 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
PARVOPASSU.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 ottobre, in lire 102,30.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

15 ottobre 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	101,89	99,89
	4 1/2 % *netto*	110,72 1/8	109,59 5/8
	4 % *netto*	101,62 1/2	99,62 1/2
	3 % *lordo*	63,26	62,06

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Veduto il R. decreto del 12 settembre 1901, n. 432;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a 24 posti di segretario amministrativo nel personale del Ministero delle Finanze, che avrà luogo, per le prove scritte, nei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre prossimo venturo presso il Segretariato Generale del Ministero medesimo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da lire una, dovranno essere presentate, per la via gerarchica, non più tardi del 15 novembre p. v. corredate della tabella di servizio, vidimata e certificata esatta dal Direttore Capo della Divisione, da cui dipende l'aspirante.

I vice segretari, i quali al 15 novembre predetto non avranno compiuti sei anni di servizio, ma ne avranno compiuti tre, dovranno allegare alla domanda anche l'originale diploma di laurea, ovvero l'originale diploma di corso compiuto in una delle Scuole superiori di commercio del Regno, equiparato, per tutti gli effetti legali, ai superiori gradi accademici.

L'esame avrà luogo in base al programma riportato dalla tabella 1ª annessa al citato Regolamento, esclusa la parte 5ª riguardante il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti.

Roma, addì 2 ottobre 1901.

Il Ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Veduto il R. decreto del 12 settembre 1901, n. 432;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a 46 posti di segretario amministrativo di ultima classe nelle Intendenze di finanza, che avrà luogo, in quanto alle prove scritte, nei giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre prossimo venturo presso le Intendenze di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 2.

Le domande d'ammissione al concorso, su carta da bollo da lire una, con l'indicazione della sede preferita per le prove scritte, dovranno essere presentate, per la via gerarchica, non più tardi del 31 ottobre corrente, corredate dello stato di servizio, vidimato e certificato esatto dal Capo d'ufficio, alla cui dipendenza l'aspirante si trova.

I vice segretari, i quali al 31 ottobre predetto non avranno compiuti sei anni di servizio, ma ne avranno compiuti tre, dovranno allegare alla domanda anche l'originale diploma di laurea, ovvero l'originale diploma di corso compiuto in una delle Scuole superiori di commercio del Regno, equiparato, per tutti gli effetti di legge, ai superiori gradi accademici.

Roma, addì 2 ottobre 1901.

Il Ministro
CARCANO.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso pei posti di Segretario amministrativo negli Uffici direttivi.

PARTE I.

Contabilità dello Stato.

1 Contratti e servizi ad economia.
2. Anno finanziario.
3. Bilanci: stati di previsione; assestamento del bilancio dell'esercizio in corso; rendiconto consuntivo.
4. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano denaro dello Stato — Cauzioni.
5. Deficienze di cassa dei contabili dello Stato — Loro specie — Provvedimenti relativi.
6. Spese dello Stato — Modi di ordinarle e di eseguirle.
7. Atti aventi per iscopo d'impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato.

PARTE II.

Gabelle e Privative.

8. Legge, Regolamento, tariffa e scritture doganali.
9. Diritti marittimi e tasse sanitarie.
10. Imposte di produzione.
11. Dazi di consumo.
12. Privativa dei sali e dei tabacchi.
13. Ordinamento del corpo della guardia di finanza.

PARTE III.

Demanio e tasse sugli affari.

14. Leggi e Regolamenti principali per l'amministrazione e l'alienazione dei beni demaniali.
15. Leggi e Regolamenti per la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose, e per l'amministrazione e la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
16. Tasse di registro, di successione, di bollo di manomorta, di ipoteche, di assicurazioni, di concessioni governative.

PARTE IV.

Imposte dirette e catasto.

17. Legge e Regolamento per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
18. Imposta sui fabbricati.
19. Imposta sui terreni.
20. Conservazione dei catasti.
21. Legge, Regolamento e capitoli normali per la riscossione delle imposte dirette.

PARTE V.

Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.

22. Ordinamento dell'Amministrazione del Debito pubblico — Vigilanza parlamentare — Riscontro della Corte dei conti.
23. Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico — Relative iscrizioni e titoli che le rappresentano — Norme speciali pei certificati e per le cartelle.
24. Sequestrabilità delle rendite pubbliche — Opposizioni ed esecuzioni — Prescrizioni — Vincoli — Ipoteche e relative liberazioni.
25. Ordinamento della Cassa depositi e prestiti — Amministrazione, vigilanza e riscontro.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso a tre posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Scuole pratiche di agricoltura.

È aperto il concorso a tre posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Scuole pratiche di agricoltura, col grado di professore reggente di 3ª classe, e con lo stipendio di lire 1600, oltre l'alloggio (senza mobili) per la sola persona.

Le nomine dei candidati prescelti avranno luogo, tenendo conto della graduatoria conseguita, non appena vi siano posti vacanti.

Il concorso è per esami; tuttavia si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami si daranno in Roma, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ed incominceranno alle ore 10 antimeridiane del giorno 18 novembre 1901.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica.

Le materie di esame sono:

a) l'agraria, la fisica, la storia naturale e la chimica applicata all'agricoltura, secondo l'intero programma in vigore per ciascuno di questi insegnamenti negli istituti tecnici;

b) l'ordinamento dell'istruzione in genere, e la legge e i regolamenti sull'istruzione agraria in particolare.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale dell'Agricoltura) non più tardi del 31 ottobre p. v., contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate di questi documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 40° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) attestato d'immunità penale, rilasciato dal tribunale del circondario d'origine;

f) certificato medico di buona costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie, e prospetto degli studî fatti, della carriera percorsa, e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere vidimati dall'Autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore al 1° luglio 1901.

Ai professori di nuova nomina delle Scuole agrarie saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, addì 25 settembre 1901.

Il Ministro
G. BACCELLI.

3.

Concorso ad un posto di professore reggente di 3ª classe nelle Scuole speciali di agricoltura.

È aperto il concorso per esami e per titoli ad un posto di professore reggente di 3ª classe, nelle Scuole speciali d'agricoltura, per l'insegnamento della storia naturale e della patologia vegetale, con lo stipendio di lire 2100.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, e cominceranno alle ore 10 antimeridiane del giorno 12 novembre 1901.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica oltre una prova pratica.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale dell'Agricoltura) non più tardi del 31 ottobre 1901, contenere l'indicazione della dimora del concorrente (con l'indirizzo preciso per le comunicazioni da farsi dal Ministero) ed essere corredate da questi documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia compiuto il 45° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) attestato di immunità penale, rilasciato dal tribunale del circondario d'origine;

f) certificato medico di buona costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea d'università o d'istituto superiore; prospetto degli studî fatti, della carriera percorsa, e delle occupazioni avute.

Gli insegnanti, che prestano servizio in istituti governativi, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*).

Al pari della domanda, i documenti, che la corredano, devono conformarsi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'Autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b*), *d*), *e*), *f*) devono avere data non anteriore al 31 luglio 1901.

Ai professori di nuova nomina delle Scuole agrarie saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, addì 25 settembre 1901.

Pel Ministro
FULCI.

3.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di storia antica nella R. Università di Messina.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 febbraio 1902.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 7 ottobre 1901.

Il Ministro
N. NASI.

3.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In seguito della promulgazione della legge marziale nella Colonia del Capo, ciò che avviene sul teatro della guerra nell'Africa del Sud si sa solo, per mezzo dei dispacci, che lo stato maggiore inglese, dopo averli ben censurati, permette a qualche corrispondente di giornale inglese di trasmettere.

L'*Agenzia Reuter* ha da Dundee, 11: « Botha, avendo incontrato, nella sua marcia verso il nord, un riparto di forze inglesi, s'è fermato a circa 20 miglia al sud-ovest di Pietretief, in vicinanza di Luneberg. Ora egli è costretto od a tentare di attraversare le file inglesi per continuare la sua marcia verso il nord passando il fiume Pavian, o ad entrare nello Sweziland, ciocchè, data la disposizione ostile degli indigeni, gli potrebbe riuscire molto pericoloso.

« Ieri, truppe australiane conquistarono sette carri di Botha e li incendiarono ».

A sua volta il *Times*, pure da Dundee, riceve sul movimento accerchiante Botha i seguenti particolari: « Botha si fermò alcuni giorni tanto per fare riposare per qualche tempo i suoi cavalli, quanto perchè non si sente in grado di passare la linea dei *block-houses*; più probabilmente però per la tema di venir attaccato dalla parte di Utrecht. Egli mandò una parte delle sue truppe, compresi i « commandi » di Carolina ed Ermello, verso Sud per proteggere gli Elandsberge e gli Stonnberge.

A quanto si può dedurre dai movimenti dei carriaggi e delle mandre, che si susseguono da parecchio tempo, Botha intende radunare rinforzi nelle boscaglie di Tongola; a tale scopo egli ferma i piccoli riparti boeri che si muovono lungo il confine dello Zululand ».

***

Le notizie dell'Afghanistan sono sempre più tranquillizzanti e si assicura che da per tutto vi è ordine e calma.

Un dispaccio da Simla, 13, alla *Reuter* dice:

« Durante i funerali di Abdur Rahman, a Kabul, la folla numerossima, al passaggio del nuovo Emiro, gli fece un'entusiastica ovazione ».

***

L'Imperatore della China ha emesso due proclami-editti. Con uno di essi ordina l'istituzione di tre nuove Autorità dello Stato e con l'altra esorta severamente gl'impiegati a mettere in esecuzione i decreti recentemente emanati, ritenendo la Corte necessaria l'attuazione dei provvedimenti in essi ordinati per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato e per l'indipendenza della China.

Intanto a Pechino sorge una nuova vertenza, quella dei commercianti stranieri stabilitivisi ultimamente. Di essa si occuparono i ministri esteri, ivi residenti, in una riunione tenuta il giorno 11 corr.

A quanto sembra, i Chinesi non intendono punto di impedire l'esercizio della loro attività commerciale a quei commercianti che hanno i loro negozi e fondaci nel quartiere delle Legazioni, ma vogliono allontanare solo quelli che si stabilirono a Pechino senza il permesso dei proprietari dei fondi sui quali eressero i loro magazzini, nonchè quelli che non avevano avuto la licenza dalle Autorità competenti indigene.

***

Ieri l'altro, a Belgrado, vi fu la prima seduta delle due Camere. Al Senato il presidente Demetrio Marinkovic lesse l'*ukase* reale del 19 aprile a. c., col quale si nominarono 30 senatori a vita, ed alla *Skupcina* vennero presentati gli atti per la convalida delle elezioni.

Nei circoli politici si attende con molta curiosità la formazione dei *clubs* parlamentari alla *Skupcina*. Se i radicali ed i progressisti formeranno assieme un *club* unico, la situazione politica non subirà alcun cambiamento. Se però i radicali formassero un *club* a sè, i giorni del Gabinetto attuale sarebbero contati.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. la Duchessa di Aosta è partita nella scorsa notte per Vichy, salutata alla stazione dalle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta, il Conte di Torino ed il Duca degli Abruzzi.

S. A. I. il Granduca André Vladimirovitch di Russia lasciò ieri Roma diretto ad Assisi.

S. A. I. proseguirà quindi per Firenze e si recherà a passare qualche giorno sui laghi lombardi.

Alla tomba dei Re. — Ieri gli ufficiali di cavalleria venuti in Roma, per prendere parte agli esercizi della scuola di equitazione, si recarono al Pantheon e si firmarono sul re-

gistro depositato presso le tombe dei Re Vittorio Emanuele II e Umberto I.

S. E. il Ministro d'Agricoltura, on. Baccelli, accompagnato dal suo capo di gabinetto, cav. Nazari, partì ieri da Berlino direttamente per Milano.

Si trovavano alla stazione a salutarlo i rappresentanti del Corpo medico ed i membri dell'Ambasciata italiana.

L'on. Baccelli si era ufficialmente congedato iersera dopo il pranzo offerto dal cancelliere dell'impero conte de Bülow.

A Milano S. E. l'on Baccelli visiterà il nuovo palazzo della Borsa ed indi proseguirà per Novara, dove inaugurerà il Congresso antipellagrico.

Onoranze a Virchow ed a S. E. Baccelli. — *L'Agenzia Stefani*, ha da Berlino, 15:

« La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica i brindisi che furono scambiati iersera al pranzo dato dal cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, in onore di Virchow.

Il conte de Bülow disse che tutti i Tedeschi sono fieri di Virchow, i cui meriti rimarranno imperituri. Soggiunse essere immortale quel popolo che può vantar figli, i quali abbiano contribuito al progresso dell'umanità. È confortante, disse, vedere come ciò sia riconosciuto da tutto il mondo.

Virchow ringraziò il cancelliere delle parole rivoltegli, e pose in rilievo la buona parte di riconoscenza da lui dovuta ai suoi cooperatori. Virchow citò il professore italiano Tommasi-Crudeli che Garibaldi gli raccomandò 40 anni or sono. Concluse inviando un pensiero particolarmente affettuoso ai lavori dei suoi allievi e dei suoi amici italiani ».

« La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che il cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, nel banchetto dato iersera in onore di Virchow, rivolse pure un brindisi ai rappresentanti esteri, facendo speciale menzione dell'on. ministro Baccelli. Egli inoltre rilevò i legami intimi che uniscono la Germania e l'Italia.

Disse che, allorquando egli era ambasciatore a Roma, assicurò spesso i suoi amici italiani, e deve ripeterlo anche oggi, che non esiste alcun Tedesco a cui non sia cara l'Italia, alla quale la Germania è legata per analogia del progresso storico e numerose relazioni materiali e morali.

« Proseguendo, in lingua francese, il cancelliere ringraziò i rappresentanti esteri venuti a Berlino per rendere omaggio a Virchow e disse che ne provò viva gioia, come tedesco e come cancelliere dell'Impero, perchè, mentre la politica separa qualche volta, benchè il più raramente possibile, le Nazioni, invece la scienza unisce gli spiriti illuminati di tutti i paesi.

« Indi il ministro Baccelli ringraziò per l'accoglienza fattagli, assicurando che sarà per lui indimenticabile.

« Terminò con un evviva a Bülow ed a Virchow ».

Gli elettrotecnici agli uffici telegrafici centrali. — Gli elettrotecnici intervenuti in Roma, a Congresso, ieri, accompagnati da S. E. l'on. Squitti, Sottosegretario di Stato alle Poste, visitarono gli impianti elettrici degli uffici telegrafici centrali di Roma.

Si trovavano a riceverli il comm. Miglioranzi, direttore generale delle Poste e Telegrafi, il comm. Caldarelli, ispettore generale dei telegrafi dello Stato, i quali accompagnarono i congressisti nella visita dei locali e del macchinario.

Agli intervenuti fu servito un *lunch*.

L'on. Squitti prese allora la parola per ringraziare i congressisti della visita fatta ad uno dei più importanti stabilimenti di Roma, e promise che il Governo farà il possibile per venire in aiuto degli elettricisti specialmente per ciò che riguarda l'istituzione della cattedra di telegrafia e telefonia.

Rispose il sig. Grassi, presidente della Società degli elettricisti, ringraziando l'on. Squitti dell'accoglienza e delle promesse.

Terminati i discorsi, gli elettricisti, sempre accompagnati da S. E. l'on. Squitti, proseguirono la visita degli uffici di trasmissione dei telegrammi, interessandosi delle macchine e chiedendo alle telegrafiste notizie sugli apparecchi da loro manovrati.

Stamane alle 8 gli elettricisti sono partiti per Terni per visitare quegli importanti stabilimenti.

I busti al Pincio e al Gianicolo. — Ieri l'altro, col sistema di votazione diretta degli artisti convocati al palazzo di Belle Arti, fu scelto, per il busto di Giuseppe Verdi da collocarsi al Pincio, il bozzetto dello scultore Casadio. Per il busto del Bruzzesi risultò prescelto il modello eseguito da Pietro Piraino. Per quello di Calandrelli si ebbe parità di voti che nemmeno iermattina, ad un secondo scrutinio, fu risoluta. Stamani vi sarà quindi una terza riunione degli scultori concorrenti pel busto di Calandrelli, onde procedere ad un terzo scrutinio di ballottaggio fra Piraino e Portanova.

La salute pubblica a Napoli. — *L'Agenzia Stefani* in data d'oggi comunica:

« Nessun nuovo caso sospetto di peste è stato denunciato, nelle ultime 24 ore, nè a Napoli, nè altrove.

« I malati di Nisida sono tutti in via di convalescenza. Procede bene la cicatrizzazione della lesione locale in Soria e Di Noia.

« Tutti i ricoverati nei locali d'isolamento e di osservazione potranno essere posti in libertà domani ».

Un comizio di produttori di vino. — Domenica scorsa si tenne ad Ovada un numeroso comizio di proprietari e di agricoltori, al quale intervennero alcuni deputati e senatori e i rappresentanti di parecchi Comuni della regione, allo scopo di chiedere pronti ed efficaci provvedimenti a tutela della produzione vinicola.

Fu votato un ordine del giorno per invocare dal Governo, con tutta sollecitudine, i provvedimenti in parola e venne nominato un Comitato permanente con l'incarico di proseguire l'agitazione in tale senso.

Congresso degli agricoltori italiani. — L'assemblea degli agricoltori italiani si terrà a Bari nei giorni dal 22 al 30 novembre p. v. I temi che vi saranno trattati sono stati così determinati:

Fillossera e vinificazione in Puglia; cognac ed alcool industriale; informazioni ed organizzazioni consolari all'estero; masserie di famiglia; clausola dei vini con l'Austria; produzione ed esportazione degli olii di oliva.

Marina militare. — Col 21 corr. passerà in armamento a Venezia la R. nave *Baleno*, al comando del tenente di vascello Bonaccini Azeglio.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Città di Milano*, della Veloce, partì da Rio Janeiro per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 15. — È giunto il Re di Grecia.

PARIGI, 15. — L'incrociatore *Duchayla* è ritornato a Tolone col personale ed il materiale dell'areostato *Méditerranéen* che raccolse in mare senza inconvenienti.

COLONIA, 15. — Secondo la *Koelnische Volkszeitung*, la conversione al cattolicismo della Langravina di Assia, nata principessa di Prussia, ebbe luogo il 9 corrente, a Fulda.

PRAGA, 15. — Nelle elezioni alla Dieta per la curia dei grandi proprietari non fidecommissari, è riuscita la lista dei candidati partigiani del Compromesso.

SIVIGLIA, 15. — Venne proclamato lo stato d'assedio, causa gravi disordini, provocati da scioperanti.

TOLONE, 15. — L'areostato *Méditerranéen* venne raccolto, iersera, in vicinanza di Porto Vandres.

BERLINO, 15. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che l'Imperatore

ha conferito al maresciallo conte di Waldersee l'Ordine del merito con foglie di quercia.

MADRID, 15. — Oggi il Consiglio dei ministri si adunò straordinariamente, sotto la presidenza della Regina-Reggente.

Notizie da Siviglia segnalano nuovi disordini. I tramvai furono presi a sassate e la porta del convento del Redentore venne bruciata.

Intervennero le truppe che ristabilirono l'ordine.

NEW-YORK, 16. — Si ha da La Guayra: Il presidente della Repubblica, generale Castro, ha pubblicato una dichiarazione, nella quale dice che il Venezuela fece le prime pratiche in favore della pace, ma non ne farà altre senza spiegazioni dalla Colombia che fu la prima ad aggredire. Soggiunge che egli studierà la questione della mediazione offerta dagli Stati-Uniti, se la Colombia l'accetterà ufficialmente. In attesa di una risposta della Colombia, egli proseguirà a proteggere le frontiere.

PECHINO, 16. — Si ha da fonte inglese: « Li-Hun-Chang insistette presso il ministro russo, De Giers, per la restituzione della Manciuria alla China. Si dice che una Commissione chinese si recherà a Pietroburgo per trattare la questione ».

LONDRA, 16. — La lista delle perdite subìte dall'Inghilterra, nell'Africa del Sud, durante la settimana dall'8 al 14 corrente, comprende 51 morti in seguito a combattimento, 43 morti per malattie o disgrazie, 142 feriti e 3 scomparsi.

SIMLA, 16. — Il Vicerè delle Indie, lord Curzon, annunziò ad Habibullah che l'Inghilterra lo riconosce come emiro dell'Afganistan.

PRAGA, 16. — Hanno avuto luogo le seconde elezioni per la Dieta in quattro circoscrizioni della Curia delle città.

Sono stati eletti 2 giovani-czechi, un partigiano del partito del popolo tedesco-radicale ed un tedesco-liberale.

Nel ballottaggio della circoscrizione rurale di Reichenberg fu eletto il candidato del partito del popolo tedesco.

SIVIGLIA, 16. — Nella notte scorsa la plebe assalì parecchi forni e saccheggiò due mercati.

Le truppe occupano le vie. L'Università, parecchie fabbriche ed officine ed il convento di Santo Spirito furono presi a sassate. L'Università è chiusa. Vi sono alcuni feriti. Le guarnigione è stata rinforzata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 15 ottobre 1901.

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . . . 50,6.

Barometro a mezzodì 756,6

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 56.

Vento a mezzodì . . . . . . SW debolissimo.

Cielo . . . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 21°,2. Minimo 11°,5.

Pioggia in 24 ore . . . . . . 0,0.

Li 15 ottobre 1901.

In Europa: l'alta pressione persiste al Nord della Russia, accentuandosi maggiormente, Arcangelo e Vologda 782, minima di 753 su Parigi.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 2 mm. sull'Italia meridionale e Sicilia, disceso intorno a 1 m. sull'Italia superiore; temperatura poco aumentata quasi ovunque; pioggie sul medio versante Adriatico e al Sud.

Stamane: cielo vario sul medio versante Tirrenico, nuvoloso con qualche pioggia altrove; venti deboli settentrionali sull'alta Italia, varî altrove.

Barometro: minimo a 758 in Sardegna, livellato sulla penisola e Sicilia fra 760-61.

È probabile la discesa della depressione dalla Francia sul Tirreno.

Probabilità: venti deboli settentrionali sull'alta Italia, meridionali altrove; cielo nuvoloso con alcune pioggie, specialmente al Nord.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 15 ottobre 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	piovoso	calmo	22 0	15 1
Genova	coperto	calmo	19 4	15 5
Massa Carrara	3/4 coperto	calmo	22 0	12 7
Cuneo	coperto	—	14 4	8 6
Torino	piovoso	—	15 1	11 4
Alessandria	coperto	—	18 4	10 8
Novara	coperto	—	17 0	11 0
Domodossola	coperto	—	18 3	7 8
Pavia	coperto	—	20 3	11 9
Milano	coperto	—	18 2	11 6
Sondrio	coperto	—	16 5	10 2
Bergamo	coperto	—	14 9	11 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	—	—	—	—
Mantova	3/4 coperto	—	18 0	12 4
Verona	1/4 coperto	—	17 3	10 6
Belluno	1/2 coperto	—	17 0	5 5
Udine	coperto	—	17 0	8 3
Treviso	coperto	—	18 8	9 6
Venezia	coperto	calmo	18 3	11 9
Padova	coperto	—	17 7	9 7
Rovigo	3/4 coperto	—	20 4	11 0
Piacenza	coperto	—	17 5	12 1
Parma	coperto	—	18 1	10 9
Reggio Emilia	coperto	—	17 6	9 5
Modena	3/4 coperto	—	17 3	11 2
Ferrara	3/4 coperto	—	18 3	11 7
Bologna	1/4 coperto	—	16 8	12 0
Ravenna	coperto	—	19 8	11 4
Forlì	coperto	—	18 0	7 8
Pesaro	coperto	legg mosso	19 3	13 8
Ancona	coperto	calmo	20 1	15 0
Urbino	—	—	—	—
Macerata	coperto	—	16 7	13 3
Ascoli Piceno	sereno	—	16 0	12 8
Perugia	1/2 coperto	—	18 2	11 0
Camerino	coperto	—	13 8	10 0
Lucca	1/4 coperto	—	22 0	10 9
Pisa	1/4 coperto	—	23 4	11 4
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	22 0	14 8
Firenze	sereno	—	20 9	9 2
Arezzo	1/2 coperto	—	19 6	12 0
Siena	sereno	—	19 7	11 9
Grosseto	1/2 coperto	—	22 2	10 2
Roma	sereno	—	20 5	11 5
Teramo	3/4 coperto	—	17 0	12 0
Chieti	piovoso	—	18 2	12 4
Aquila	sereno	—	17 0	10 0
Agnone	nebbioso	—	12 0	8 8
Foggia	piovoso	—	18 9	14 1
Bari	coperto	calmo	16 5	15 0
Lecce	3/4 coperto	—	21 1	14 0
Caserta	1/4 coperto	—	17 4	14 1
Napoli	sereno	calmo	16 0	14 0
Benevento	coperto	—	16 2	13 1
Avellino	coperto	—	18 8	12 2
Caggiano	coperto	—	14 9	11 2
Potenza	nebbioso	—	12 4	7 7
Cosenza	1/2 coperto	—	18 0	13 0
Tiriolo	piovoso	—	16 0	6 3
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	23 9	18 6
Trapani	coperto	calmo	24 9	18 2
Palermo	1/2 coperto	calmo	26 6	15 2
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	23 0	15 5
Caltanissetta	nebbioso	—	22 5	14 2
Messina	coperto	calmo	24 4	20 6
Catania	coperto	agitato	24 9	16 9
Siracusa	1/4 coperto	mosso	23 2	16 6
Cagliari	coperto	mosso	22 3	18 0
Sassari	coperto	—	22 1	14 6

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, Gerente responsabile.